

ASSOCIAZIONE REGIONALE CIOFS-FP VENETO ETS

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Parte generale

1 Funzione del Modello Organizzativo

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica».

Ai sensi dell'art.5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto, mediante l'individuazione e la conseguente regolamentazione delle attività sensibili.

Il presente Modello Organizzativo Parte Generale costituisce un elemento del sistema di gestione integrato dell'ente, sicché la prevenzione dei reati presupposto viene assicurata attraverso il sistema complessivo delle procedure in vigore, con particolare riferimento a sistema di gestione per la qualità, sistema di gestione per la privacy, sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro e sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo.

Il Modello Organizzativo dell'ente, pertanto, inteso in modo unitario e complessivo, si articola nelle seguenti parti:

- I. il presente Modello Organizzativo Parte Generale (a seguire MOG), che contiene i criteri generali del sistema di prevenzione dei reati presupposto adottato dall'ente;
- II. il Regolamento dell'OdV, adottato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza;
- III. l'elenco aggiornato dei reati presupposto, che viene allegato al MOG ad ogni aggiornamento per assicurare che lo stesso sia riferito a tutti i reati presupposto previsti dalla normativa in vigore;
- IV. il Codice Etico che contiene i principi generali di comportamento, in coerenza con il MOG e che viene poi integrato dai regolamenti specifici per i vari settori di attività
- V. lo Statuto dell'ente, i regolamenti attuativi dello Statuto e le altre disposizioni interne di carattere organizzativo approvati dall'organo dirigente;

- VI. il documento di analisi dei rischi emesso secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015, che individua e tiene sotto controllo i rischi connessi allo standard di qualità delle attività dell'ente e che, richiamando la norma ISO il rispetto dei requisiti cogenti, viene riferita anche alle attività sensibili rispetto alla commissione dei reati presupposto, nella prospettiva del sistema di gestione integrato;
- VII. il Modello Organizzativo per la protezione dei dati personali (a seguire MOGP) adottato dall'ente in conformità al Regolamento Europeo Privacy / GDPR e affidato all'assistenza ed alla vigilanza del DPO;
- VIII. il sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro (a seguire SGSSL) definito in conformità all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e delle ulteriori norme tecniche citate dallo stesso articolo (Norme ISO, Linee Guida INAIL e Procedure Semplificate approvate con decreto ministeriale per le PMI);
- IX. il Manuale e le procedure del sistema di gestione per la qualità, che contengono la regolamentazione puntuale delle attività dell'ente e che costituiscono quindi i protocolli di comportamento e di formazione delle decisioni dell'ente anche rispetto alla vigilanza 231;
- X. le misure per la prevenzione ed il contrasto del bullismo adottate dall'ente in conformità alla PdR UNI 42:18 ed alle Linee di Orientamento Ministeriale del 2021

2 Principi generali alla base del Modello Organizzativo dell'ente

Il MOG dell'ente si basa su una serie di principi generali, che devono essere posti a fondamento dei comportamenti di tutti gli addetti e che sono poi sviluppati in modo operativo nelle diverse procedure e regole interne che contengono la disciplina specifica delle varie attività.

Come indicato dalla Linea Guida di febbraio 2019 adottata dalle associazioni professionali più autorevoli (a seguire LG), tali principi costituiscono i principi fondamentali della "corporate governance" dell'ente.

L'OdV, nella propria vigilanza, assicura centralità alla verifica della conoscenza, comprensione e rispetto di tali principi.

LEGALITA': assicurare, come pre-requisito del MOG dell'ente, che le norme cogenti siano conosciute ed osservate, soprattutto con riferimento a quelle che si possono riferire direttamente alle attività maggiormente esposte al rischio di commissione di reati presupposto;

FEDELTA': assicurare che i comportamenti delle persone che operano per conto dell'ente (apicali e non apicali) siano orientati all'interesse dell'ente e non al perseguimento di interessi personali in contrasto con quelli dell'ente;

TRASPARENZA: assicurare che le regole e le procedure dell'ente siano comunicate in modo chiaro e corretto a tutti gli interlocutori interni ed esterni;

SPECIFICITA': assicurare che le regole e le procedure in vigore all'interno dell'ente siano sufficientemente dettagliate, in modo tale da garantire, soprattutto per le attività a maggiore rischio, che la persona che agisce all'interno dell'ente sia vincolata ad un percorso definito dall'ente e tale da ridurre il rischio di comportamenti fraudolenti o errati;

ATTUABILITA': assicurare che le regole e le procedure in vigore all'interno dell'ente siano concepite in maniera tale da essere effettivamente suscettibili di reale applicazione ai vari livelli dell'ente;

CONDIVISIONE: assicurare che le regole e le procedure siano definite ed applicate coinvolgendo tutti i livelli dell'ente;

COMPETENZA: assicurare che le persone che operano per conto dell'ente siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme interne dell'ente e che siano oggetto di formazione iniziale e continua sia rispetto alle leggi che riguardano la propria attività che alle regole e procedure interne adottate dall'ente;

EFFETTIVITA': assicurare che quanto previsto nei documenti che compongono il Modello Organizzativo sia effettivamente applicato;

DISCIPLINA: assicurare che la violazione delle regole da parte degli addetti dell'ente sia sanzionata in modo imparziale, conforme alle leggi e tale da essere effettivamente dissuasivo;

DINAMICITA': assicurare che le regole e le procedure siano riesaminate continuamente ed aggiornate ogni volta che ne ricorra l'obbligo, l'esigenza o l'opportunità;

UNITA': assicurare che il MOG dell'ente sia un complesso armonico ed unitario di principi, regole, procedure e controlli e che i diversi sistemi di gestione (231, qualità, privacy, sicurezza, bullismo...) siano integrati in modo tale da formare un unico sistema aziendale;

TRACCIABILITA': assicurare che le attività più significative svolte dall'ente siano supportate da adeguate evidenze, che possano essere utilizzate a riprova della correttezza dei comportamenti dei vari addetti, sia a fronte di un eventuale contenzioso che rispetto al sistema dei controlli interni.

3 Principi del sistema disciplinare interno

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste dall'ente in caso di comportamenti illeciti del proprio personale.

I comportamenti possono essere illeciti rispetto ad una norma cogente (es. legge e contratto collettivo), ad una disposizione contrattuale (es. rapporti con collaboratori non dipendenti) o ad una disposizione interna dell'ente (es. statuto, procedura, regolamento, disposizione del superiore gerarchico)

L'applicazione del sistema sanzionatorio verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dal ccnl applicato, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Ogni violazione delle regole del Modello Organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo le norme legali e contrattuali che regolano i rispettivi rapporti. Per rafforzare il vincolo contrattuale al rispetto del Modello, l'ente, in accordo con l'OdV, provvederà ad inserire, con il necessario accordo della controparte, specifiche clausole contrattuali in tal senso, comprese le conseguenze in caso di inadempimento (clausola penale, clausola risolutiva espressa...). Il livello di tali clausole dev'essere ovviamente posto in relazione con la criticità della fornitura di beni e servizi.

La violazione da parte delle religiose viene sanzionata in base al diritto canonico, universale e particolare.

Per ogni tipologia di violazione (dipendenti, fornitori, religiose) l'OdV, in base alle norme vigenti, non ha il potere di infliggere direttamente sanzioni al personale, sicché la formale adozione dei provvedimenti spetta al legale rappresentante dell'ente o al soggetto da costui delegato. In caso di eventuale rifiuto di costoro ad assecondare le istanze sanzionatorie dell'OdV, spetta a quest'ultimo, nella sua insindacabile autonomia ed indipendenza, valutarne le conseguenze.

In ogni caso l'OdV dev'essere informato immediatamente in caso di avvio del procedimento disciplinare verso un addetto dell'ente.

Il sistema disciplinare interno dell'ente si basa sul criterio fondamentale che le violazioni di gravità intollerabile siano sanzionate con l'interruzione del rapporto con l'ente, in base alla tipologia contrattuale applicabile).

Rientrano in tale tipologia le seguenti infrazioni:

- commissione di atti per i quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la sanzione del licenziamento disciplinare;
- gravi violazioni del codice etico e dei regolamenti e procedure in vigore nell'ente, in modo tale da ledere irreparabilmente la fiducia nella capacità dell'addetto dell'ente di rispettarne i principi fondamentali;
- atti suscettibili di provocare un notevole danno economico all'ente;

- atti suscettibili di mettere a repentaglio l'immagine dell'ente di fronte al mondo esterno.

A titolo esemplificativo e ferma restando la necessità di accertare la gravità di ogni atto illecito volta per volta secondo le circostanze del caso concreto, s'individuano i seguenti comportamenti quali atti incompatibili con la prosecuzione del rapporto con l'ente:

1. abusi sessuali nei confronti degli allievi, di qualunque natura;
2. formulazione o accettazione di richieste di contatto diretto con gli allievi minorenni attraverso utenze personali o social network, al di fuori dei casi autorizzati dai superiori gerarchici;
3. uso della violenza fisica nei rapporti con gli allievi;
4. abusi verbali o psicologici gravi nei confronti degli allievi;
5. comportamenti offensivi, denigratori o discriminatori nei confronti di allievi con disabilità;
6. atti di mobbing verticale ed orizzontale a danno di sottoposti o colleghi di lavoro;
7. molestie sessuali nei confronti di colleghi di lavoro;
8. gravi violazioni delle disposizioni interne e cogenti in materia di sicurezza sul lavoro (comprese le misure anti Covid), privacy ed utilizzo dei dispositivi e del collegamento Internet messi a disposizione dal datore di lavoro per ragioni professionali;
9. gravi omissioni ai doveri di vigilanza verso gli allievi, compreso l'abbandono ingiustificato della postazioni di lavoro;
10. corruzione, tentativo di corruzione o accettazione di proposte corruttive nei rapporti con pubblici funzionari;
11. gravi o ripetute forme di insubordinazione alle direttive dei superiori gerarchici;
12. appropriazione di denaro o beni dell'ente;
13. falsificazione dei documenti connessi all'attività istituzionale dell'ente, in particolare per le attività connesse all'accreditamento regionale, nelle forme sia del falso materiale che ideologico;
14. divulgazione all'esterno dell'ente, anche attraverso social network, d'informazioni particolarmente riservate o sensibili, relative all'ente, a colleghi di lavoro o utenti dei servizi.

Le violazioni di gravità minore saranno invece compatibili con la prosecuzione del rapporto, ma potranno dare luogo, sempre nel rispetto delle norme di riferimento per le diverse tipologie contrattuale, a sanzioni conservative (richiamo scritto, multa, sospensione, richiamo verbale...).

In caso di recidiva, anche tali violazioni potranno determinare l'interruzione del rapporto con l'ente.

In caso di sospetti relativi a comportamenti del personale che non risultano ancora accertati (es. denunce o segnalazioni di abusi verso allievi non dimostrate e respinte dal lavoratore) l'ente, sempre in accordo con l'OdV, dovrà valutare:

- a) l'opportunità della sospensione cautelativa dal servizio;
- b) l'opportunità della temporanea assegnazioni a mansioni diverse;

c) l'opportunità (o l'obbligo giuridico) della denuncia all'autorità giudiziaria.

4 Funzione dell'Organismo di vigilanza (OdV)

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte delle funzioni apicali e dei loro sottoposti;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'ente e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti principali che l'ente, nel rispetto della legge, pone in capo all'OdV sono:

- confrontare i comportamenti concretamente realizzati dal personale apicale e non apicale con quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi ed individuali, dalle procedure e dalle regole interne dell'ente, evidenziandone gli scostamenti;
- valutare l'adeguatezza del sistema di prevenzione dai reati presupposto, in relazione alle attività sensibili svolte dall'ente ed alla sua organizzazione;
- invitare l'ente ad aggiornare il Modello 231, ogni volta che si renda necessario;
- garantire la costante formazione giuridica del personale, sia apicale che non, anche a fronte del costante aggiornarsi delle norme legali e tecniche applicabili alle varie attività gestite dall'ente;
- promuovere il sistema di gestione integrato ed in particolare il coordinamento tra le diverse figure interne con compiti di controllo (RSPP, DPO, Referente Antibullismo, Responsabili Qualità....);
- partecipare al team per l'emergenza per i casi gravi di bullismo, come previsto dalle Linee Ministeriali di Orientamento.

5 Prerogative dell'OdV

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che operi secondo i criteri di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. Da tale caratterizzazione discendono le seguenti prerogative, anche sulla base delle indicazioni nel tempo fornite dalla magistratura, dalla dottrina e dai vari organismi di categoria, comprese le Linee Guida di febbraio 2019:

1. le scelte dell'Organismo di vigilanza sono insindacabili da qualunque altro organo dell'ente, onde non far venire meno la sua autonomia;

2. i membri che compongono l'OdV devono essere persone di assoluta affidabilità, in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
3. l'OdV appartiene alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli, in posizione di staff rispetto all'alta direzione e come tale dev'essere rappresentato in tutti i mansionari ed organigrammi e presentato al personale;
4. l'OdV dispone di un adeguato budget messo a disposizione dagli organi direttivi dell'ente, per un ammontare concordato annualmente, comunque non inferiore a 5.000 € annui;
5. l'OdV può ricorrere a consulenze esterne, nel limite del budget messo a disposizione (oppure al di là di tale budget, per ragioni adeguatamente dimostrate);
6. i componenti dell'OdV possono essere esterni o interni, ma in tal caso non devono svolgere attività di verifica sull'operato proprio o dei propri sottoposti e comunque fermo restando che eventuali componenti interni devono essere in minoranza all'interno dell'OdV;
7. l'OdV adotta il proprio Regolamento e le successive revisioni;
8. ciascun membro rimane in carica per la durata stabilita in sede di nomina e può essere revocato solo per giusta causa;
9. l'OdV nomina al proprio interno un Presidente, con il compito di presiedere le riunioni, rappresentare l'OdV sia all'esterno che all'interno dell'ente, nominare eventuali supplenti dell'OdV e svolgere le ulteriori funzioni, anche formali e documentali, definite nel Regolamento;
10. l'ente mette a disposizione dell'OdV tutti gli strumenti e le risorse necessari per garantire l'effettività dei compiti propri dell'OdV;
11. l'OdV, su richiesta del Presidente, si può avvalere del personale amministrativo dell'ente;
12. l'ente mette a disposizione dell'OdV un indirizzo di posta elettronica riservato, in modo da poter ricevere informazioni e segnalazioni da parte del personale anche nelle forme del whistleblowing previste dalla legge 179/17;
13. l'OdV svolge le proprie attività (riunioni, accessi sul posto, audit documentali, corsi di formazione...) con la periodicità indicata nel Regolamento;
14. l'OdV svolge attività ispettiva applicando come linea guida per gli audit la Norma ISO 19011;
15. dell'OdV fa parte almeno un professionista esterno con preparazione giuridica;
16. le singole attività dell'OdV (audit, esame di documenti, formazione del personale) possono essere affidate a persone che non sono componenti dell'OdV, se ritenuto opportuno dallo stesso OdV, anche utilizzando il budget sopra indicato.

6 Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV dev'essere informato dalle funzioni apicali dell'ente (direttamente o attraverso una figura designata quale punto di contatto tra direzione dell'ente e OdV) in merito a tutti gli accadimenti che possano essere significativi rispetto alla funzione di prevenzione dai reati presupposto.

In ogni caso, l'OdV dev'essere immediatamente informato in merito a:

- avvio di un'azione giudiziaria penale, civile o amministrativa nei confronti dell'ente o di suoi addetti;
- svolgimento di indagini penali da parte dell'autorità giudiziaria;
- segnalazioni o denunce da parte di allievi o familiari per comportamenti non corretti da parte del personale dell'ente;
- vertenze di lavoro avviate da dipendenti o collaboratori nei confronti dell'ente;
- infortuni sul lavoro a danno di lavoratori o allievi, compresi i casi accertati di contagio Covid-19 di un allievo o di un addetto dell'associazione;
- gravi violazioni da parte degli allievi del regolamento scolastico, soprattutto per fatti di bullismo, con conseguente adozione di sanzioni disciplinari;
- confidenze o sospetti di abusi sessuali o non sessuali subiti dagli allievi, ovvero di commissione da parte di costoro di reati procedibili d'ufficio come lo spaccio di stupefacenti, per i quali si debba valutare l'obbligo o l'opportunità di denunce o segnalazioni all'autorità di pubblica sicurezza.

7 Segnalazioni anonime o confidenziali verso l'OdV secondo la legge sul whistleblowing

7.1 Riferimenti legislativi

Il presente paragrafo del MOG costituisce applicazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale, nel disciplinare l'esercizio del whistleblowing nel settore privato, così dispone:

L. 30-11-2017 n. 179

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 2. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

7.2 Linee Guida di Riferimento

Oltre alla legge suindicata, la presente procedura è stata emessa tenendo conto delle indicazioni contenute nei seguenti autorevoli documenti, adottati come modello di riferimento trattandosi delle migliori prassi di riferimento disponibili in materia:

- Nota Illustrativa sul whistleblowing approvata a Gennaio 2018 di Confindustria;
- Linea Guida di Transparency International Italia per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 (Linea Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), con esclusivo riferimento alle regole generali riferibili anche al settore privato.

7.3 A chi sono indirizzate le segnalazioni relative al WB

Lente ha individuato nell'OdV il destinatario delle segnalazioni in materia di WB, effettuate dagli addetti interni, sia apicali che sottoposti.

Nella Nota di Confindustria sul WB, infatti, espressamente viene indicato che “tale soluzione sembra poter realizzare con efficacia le finalità della nuova disciplina, di salvaguardare l'integrità dell'ente e tutelare il segnalante; finalità che difficilmente potrebbero essere perseguite se, invece, le segnalazioni venissero recapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una posizione di dipendenza funzionale o gerarchica ovvero al presunto responsabile della violazione ovvero ancora a soggetti che abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione”.

7.4 Quali tipologie di irregolarità possono essere oggetto di segnalazione

La presente procedura fa riferimento, come previsto dalla legge 179, alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò implica che la segnalazione relativa al WB può riguardare sia violazioni alla legge che atti contrari alle regole interne che l'ente in autonomia si è dato (es. codice etico, regolamenti, contratti in vigore, buone prassi...)

In tale ambito, possono essere oggetto di segnalazione in particolare le seguenti notizie espressamente previste sia nella Linea Guida di Trasparency che nella Determinazione di ANAC:

- i fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- i comportamenti a danno dell'interesse pubblico;
- i comportamenti a danno dell'interesse dell'ente o comunque lesivi della sua immagine o reputazione;
- gli abusi di potere o di posizione commessi da figure apicali o non apicali degli enti, compresi i fatti che potrebbero rientrare nel mobbing e nelle molestie sessuali sul luogo di lavoro;
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure interne all'ente sanzionabili in via disciplinare (ad esempio: Codice Etico, Regolamenti, Procedure e così via).

Come opportunamente indicato nello stesso documento, è importante specificare che "la lamentela personale non può formare oggetto di segnalazione. Le segnalazioni, infatti, riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, i soci o anche, in via più generale, la collettività".

Allo stesso tempo, come puntualmente indicato da ANAC nella Determinazione n. 6, "non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose".

Ciò non implica, tuttavia, che il segnalante sia assolutamente certo della veridicità di quanto segnala, giacché, come previsto nella stessa Determinazione di ANAC "non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato".

7.5 Quali caratteristiche deve avere la segnalazione

Le segnalazioni possono essere formulate sia in forma anonima che nominativa.

Come espressamente indicato da Transparency, infatti, "la segnalazione ha precipuamente una funzione di allerta, non di denuncia: è l'ente ad essere chiamato ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati, a prescindere dalla conoscenza dell'identità del segnalante".

Se la segnalazione è nominativa, l'OdV è tenuto a fornire al segnalante un riscontro sull'effettivo ricevimento della segnalazione, nonché una successiva informazione sull'avvenuta verifica di quanto segnalato, ovviamente senza entrare nel merito del contenuto degli accertamenti svolti dall'OdV.

In merito al contenuto della segnalazione, è opportuno che il segnalante, anche allo scopo di garantire l'efficacia della segnalazione e facilitarne l'analisi da parte dell'OdV, indichi con precisione le seguenti circostanze:

- Le proprie generalità (se non intende presentare una segnalazione anonima), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

7.6 Quali sono i canali attraverso cui effettuare la segnalazione

L'ente prevede come canale dedicato al ricevimento delle segnalazioni in materia di WB la seguente casella di posta elettronica: _____.

La segnalazione così effettuata, infatti, è conosciuta solo dai componenti dell'OdV, che provvederanno ad eseguire la successiva analisi nel rispetto della riservatezza dell'autore della segnalazione.

Se il segnalante preferisce inoltrare una comunicazione in modalità cartacea, può inviare una lettera, all'attenzione di _____ al seguente indirizzo: _____.

La segnalazione può essere anonima, nominativa o confidenziale. In quest'ultimo caso, l'addetto che effettua la segnalazione deve espressamente indicare all'OdV che si rivolge al medesimo in via confidenziale, sicché i componenti dell'OdV non potranno divulgare a nessun addetto dell'ente il nominativo dell'autore della segnalazione, né altro elemento idoneo ad identificarlo.

L'ente dovrà garantire una chiara informazione a tutti i propri addetti rispetto alle modalità per effettuare le segnalazioni all'OdV in modo anonimo, nominativo o confidenziale.

7.7 Quali tutele vengono previste a favore del segnalante e del segnalato

Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV formula un primo giudizio di ricevibilità, escludendo quelle segnalazioni che non rientrino nell'oggetto della presente procedura (ad esempio le lamentele).

Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV valuterà in particolare:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività o i terzi, e non una mera lamentela;
- quanto è grave e urgente il rischio per l'organizzazione o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato dall'organizzazione, o addirittura dall'Autorità competente;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

L'OdV, valutata la segnalazione una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'organizzazione o dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.

Allo stesso modo l'OdV contatterà il segnalante - se noto - qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. L'OdV, poi, procederà all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui l'OdV ritenga necessaria la verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza.

A tale scopo, l'ente, in ossequio ai principi generali di autonomia e indipendenza dell'OdV riconosciuti dal modello organizzativo, riconosce all'OdV la facoltà di ricorrere alla collaborazione con tutte le funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e documenti, nonché quella più generale di utilizzare tutti i poteri attribuiti all'OdV dal Modello Organizzativo dell'ente, nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

Al termine dell'accertamento, l'OdV darà atto, nei propri verbali, del risultato finale dell'indagine svolta.

La segreteria dell'ente provvederà, secondo le regole interne in materia di privacy, all'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il relativo verbale dell'OdV, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti.

Nella gestione della segnalazione, sia i componenti dell'OdV che le altre persone coinvolte saranno tenute ad osservare le norme in vigore all'interno dell'ente in materia di riservatezza dei dati.

L'OdV non potrà comunicare a nessun addetto dell'ente il nominativo dell'autore della segnalazione nominativa che sia accompagnata da richiesta di confidenzialità.

7.8 Sistema sanzionatorio in caso di abusi in materia di WB

L'OdV verifica che non sia adottato alcun atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In tal caso, oltre alle conseguenze previste direttamente dalla legge 179, l'organo competente per l'adozione delle sanzioni disciplinari provvederà, previa informazione dell'OdV ed in proporzione all'effettiva gravità della ritorsione o della discriminazione, a:

- violazioni di rilevante gravità: provvedimenti di espulsione dall'ente della persona che ha adottato la ritorsione o discriminazione;
- violazioni di media gravità: provvedimenti non espulsivi, come ad esempio il cambio di mansioni, la multa, la sospensione dal servizio;
- violazioni di gravità minore: il richiamo o invito scritto a non reiterare comportamenti della stessa natura.

Le modalità di applicazione della sanzione tengono conto della natura giuridica del rapporto che intercorre tra l'ente e l'autore della violazione.

Analoghe sanzioni sono adottate nei confronti del segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si siano poi rivelate infondate.

8 Collegamenti con il sistema di gestione per la qualità

L'ente adotta un sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, che a sua volta contiene la struttura generale di alto livello (HLS) per tutti i

sistemi di gestione aziendale, compreso il Modello 231 di prevenzione dei reati presupposto.

Per questa ragione, tutte le attività poste in essere dall'ente secondo la Norma sono direttamente rilevanti per la prevenzione dei reati presupposto. In particolare i documenti approvati ed utilizzati dall'ente ai fini del sistema qualità (Manuale, Procedure, Analisi Rischi, Istruzioni Operative) rappresentano il nucleo essenziale dalla Parte Speciale del Modello 231 dell'ente, giacché assicurano la corretta individuazione e gestione dei rischi e la procedimentalizzazione / standardizzazione delle attività più significate.

Allo scopo di assicurare un'adeguata integrazione tra sistema qualità e sistema 231, si prevedono i seguenti criteri per l'armonizzazione dei due sistemi:

- il SGQ contiene un organigramma ed un mansionario che siano diretti a distinguere, per le varie attività, i livelli decisionale, esecutivo e di controllo;
- il SGQ prevede una procedura per la selezione del personale e dei fornitori esterni con l'individuazione dei criteri diretti a verificare il possesso dei requisiti legali per la mansione da conferire e per la gestione dei colloqui di selezione;
- il SGQ prevede periodicamente programmi di formazione, aggiornamento e addestramento del personale, che contengono anche sessioni legate al MOG ed alla normativa di riferimento, con il coinvolgimento dell'OdV;
- il SGQ prevede, per il personale di nuova assunzione, un programma di formazione sul Codice Etico e sul MOG dell'ente che assicuri la diffusione delle conoscenze già possedute dal personale in servizio;
- il SGQ prevede l'approvazione annuale di un piano degli obiettivi di miglioramento, che deve contenere anche indicatori, approvati dall'OdV, relativi all'efficacia del sistema di prevenzione degli illeciti;
- il SGQ prevede una gestione tracciabile dei reclami e delle segnalazioni dell'utenza interna ed esterna e delle non conformità ed azioni correttive adottate dalla direzione dell'ente: qualora tali informazioni possano avere impatto sulla prevenzione dei reati presupposto l'OdV sarà immediatamente informato e coinvolto nella gestione e nel monitoraggio delle azioni
- il SGQ prevede un riesame della direzione nel quale si valuta lo stato del funzionamento complessivo del sistema di gestione, al quale viene invitato a partecipare anche l'OdV (direttamente o tramite l'acquisizione del verbale);
- il SGQ prevede audit interni su tutte le attività interne e l'esito degli audit viene comunicato all'OdV.

9 Analisi dei rischi del sistema di gestione integrato

L'attività di analisi dei rischi è uno degli aspetti più rilevanti sia per il sistema qualità che per il sistema 231, sicché l'ente, nella prospettiva del sistema integrato, prevede l'adozione di un unico modello per l'analisi e la gestione dei rischi, che si basi sui seguenti criteri:

- L'analisi dei rischi del sistema qualità contiene anche l'individuazione dei rischi connessi alla commissione dei reati presupposto;
- L'OdV viene coinvolto nel processo di definizione dell'analisi dei rischi;
- I rischi di reato presupposto vengono collegati alle attività/processi sensibili individuati nel presente MOG come maggiormente esposti al rischio 231;
- I rischi vengono classificati secondo i criteri dell'impatto e della probabilità, arrivando alla definizione di un livello complessivo di rischio;
- Per i rischi di livello più elevato l'ente definisce delle azioni dirette al contenimento del rischio, che sono condivise con l'OdV;
- Nel documento di analisi dei rischi l'ente individua, rispetto alle attività a rischio, le contromisure già in vigore, in modo che di comune accordo con l'OdV possano essere individuate eventuali ulteriori contromisure;
- Il team degli auditor interni del SGQ svolge periodicamente verifiche sull'attuazione e l'avanzamento del documento di analisi dei rischi, informando l'OdV dell'esito delle verifiche;
- Il documento di analisi dei rischi viene riesaminato ed aggiornato di regola su base annuale;
- L'OdV verifica che il documento di analisi dei rischi del sistema qualità sia coerente con la valutazione dei rischi contenuta nel presente MOG e che in particolare siano considerati tutti i rischi più significativi evidenziati nel MOG con riferimento alle diverse categorie di reato presupposto. In caso contrario, l'OdV richiede le opportune integrazioni.

10 Collegamenti con il sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo

L'ente tiene conto, nel proprio sistema di gestione integrato, delle misure di prevenzione e contrasto del bullismo previste sia dalla normativa cogente (legge 71/17 sul cyberbullismo e Linee di Orientamento pubblicate nel 2021 dal Ministero dell'Istruzione) che dalla normativa volontaria (PdR UNI 42/18).

Tali misure sono rilevanti anche ai fini della prevenzione degli illeciti, tenendo conto che le forme più gravi di bullismo presentano notevole rilevanza penale, come risulta dal prospetto dei reati riferibili al bullismo contenuto in appendice nella PdR 42.

In termini più strettamente 231 (non rilevando ai fini del Decreto i reati commessi dagli allievi, che non sono addetti dell'ente) il rischio può essere riferito esclusivamente alle lesioni colpose subite da allievi come conseguenza di atti di bullismo, in particolare tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale che, nell'analisi del reato di lesioni colpose aggravate richiamate dal decreto 231, reputa che la possibile vittima del reato non siano solo i lavoratori come individuati dal Decreto 81/08 ma tutti i soggetti che frequentano non occasionalmente un ambiente di lavoro (quali certamente sono gli allievi).

Ciò premesso, l'ente è chiamato a definire, anche all'interno del proprio sistema di gestione per la qualità, modalità idonee a dare evidenza di applicare le misure più significative previste dalla norme cogenti e volontarie in materia di bullismo e l'OdV ne deve tenere conto nella propria attività di vigilanza.

Tra le varie misure riferibili al bullismo, vengono considerate prioritarie le seguenti:

- inserire nell'analisi rischi anche i rischi connessi al bullismo ed al cyberbullismo, tenendo conto anche delle ipotesi generali di rischio contenute nella PdR 42;
- adottare per ogni Centro un piano della vigilanza scritto che definisca in modo chiaro le modalità e le responsabilità per la vigilanza degli allievi nei vari momenti della vita scolastica e soprattutto nei momenti più critici (es. spogliatoi, gite, laboratori, cambio dell'ora, entrata ed uscita...)
- inserire nei questionari di customer satisfaction e nelle interviste periodiche all'utenza domande mirate a bullismo e cyberbullismo;
- inserire nella programmazione delle attività formative delle varie componenti anche attività legate al bullismo ed al cyberbullismo;
- inserire nei programmi di audit sessioni legate alla verifica del rispetto delle misure adottate dall'ente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo;
- individuare, nell'organigramma dell'ente, una o più figure con il compito di fornire assistenza alle vittime di bullismo e di supportare l'ente nella definizione di un sistema antibullismo;
- predisporre regolamenti scolastici che contengano la chiara indicazione delle condotte vietate e delle sanzioni previste, con particolare riferimento ai comportamenti che possono costituire forme di bullismo o cyberbullismo;
- segnalare all'OdV gli atti più gravi di bullismo e cyberbullismo;
- nominare un team per l'emergenza ai sensi delle Linee Ministeriali, ai quali partecipa anche l'OdV;
- svolgere attività di formazione al personale sul contenuto delle Linee Ministeriali, con particolare riferimento alle indicazioni in merito alle responsabilità delle diverse figure scolastiche ed ai comportamenti da tenere nei casi critici.

11 Collegamenti con il sistema di gestione per la privacy

L'ente, a partire dal 2018, ha definito un sistema di gestione per la protezione dei dati personali conforme al GDPR, in particolare definendo un MOGP (Modello Organizzativo Privacy) che descrive tutte le attività svolte per garantire la protezione dei dati personali secondo la normativa comunitaria.

Come previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del GDPR, la vigilanza sull'attuazione del GDPR e del MOGP dell'ente è affidata a un DPO, che riferisce periodicamente all'OdV (di regola con un report annuale) in merito allo stato di attuazione della normativa ed alle eventuali criticità da tenere sotto controllo.

12 Collegamenti con il sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro

L'art. 30 del D. Lgs. 81/08 individua un forte punto di contatto tra la vigilanza 231 e la prevenzione degli infortuni, giacché definisce le modalità necessarie per costruire un

MOGS (Modello Organizzativo Sicurezza) che abbia valore esimente rispetto ai reati colposi di lesioni aggravate ed omicidio aggravato.

L'importanza della costruzione di un MOGS è accresciuta dall'orientamento giurisprudenziale, già richiamato, che individua anche in soggetti diversi dai lavoratori (a partire dagli allievi) le possibili vittime dei due reati.

Sulla base di tali premesse, l'ente è tenuto ad adottare tutte le misure previste dall'art. 30 e l'OdV è chiamato a verificarne l'effettiva attuazione, anche ricorrendo a consulenze specialistiche nell'ambito del proprio budget.

Le modalità operative per la definizione del MOGS sono rimesse a datore di lavoro e RSPP, che dovranno considerare, ove possibile, di conformarsi ad uno dei modelli di normazione volontaria richiamati dallo stesso articolo 30 per i quali la legge prevede una presunzione di conformità.

Con particolare riferimento all'emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sono previste le seguenti misure nell'ambito del sistema di gestione integrato:

- ☐ integrazione del Modello 231 con un Protocollo Aziendale conforme al Protocollo Nazionale ed alle ulteriori indicazioni delle pubbliche autorità nazionali e locali sulle misure da adottare per il contenimento del rischio di contagio;
- ☐ nomina di un referente Covid quale punto di contatto con l'amministrazione sanitaria per la gestione dei casi critici e l'attività di tracciamento dei contatti;
- ☐ costituzione di un organo interno di controllo (nelle forme del Comitato Aziendale previsto dal Protocollo Nazionale) che opera in raccordo con l'Organismo di Vigilanza;
- ☐ aggiornamento dell'analisi dei rischi del sistema di gestione integrato con i rischi connessi all'emergenza sanitaria;
- ☐ aggiornamento del regolamento allievi e del regolamento del personale rispetto a tutte le norme di corretto comportamento per la riduzione del rischio di contagio;
- ☐ formazione di tutte le componenti (apicali, sottoposti, allievi), anche con il coinvolgimento dell'OdV) sulla normativa speciale in materia di Covid-19 e sui relativi protocolli e regolamenti interni;
- ☐ svolgimento di audit sul rispetto delle misure aziendali connesse al rischio Covid-19.

13 Audit OdV sui processi riferibili ai nuovi reati tributari

La riforma della materia penale tributaria ha comportato l'inserimento nel Decreto 231 di una serie di reati tributari. Nel successivo paragrafo 14 si riporta la valutazione dei rischi per tali reati e l'individuazione dei correlati fattori di rischio.

In considerazione dell'estensione del sistema 231 a questa categoria di rischi, l'OdV provvede a svolgere o affidare a esperti del settore audit in materia tributaria, che avranno ad oggetto quanto segue:

Analisi del sistema operativo / programma di software utilizzato dall'Ente per:

- L'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche (tramite SdI);
- L'elaborazione delle buste paga (all'interno o presso terzi?)
- L'elaborazione della contabilità ordinaria e delle LIPE IVA => determinazione dell'IVA dovuta;
- La determinazione delle imposte sui redditi => automatismi nella determinazione delle riprese fiscali?
- L'elaborazione dei moduli dichiarativi: in proprio o presso Consulenti esterni?

Verificare l'avvenuta nomina di un organo di revisione contabile (acquisizione ultimi verbali e relazione al bilancio) => coordinamento onde evitare inutili duplicazioni di controlli.

Controllo dei processi di fatturazione attiva e passiva (a campione):

- Verifica del transito documento in formato elettronico dal SdI
- Verifica dei dati indicati in fattura
- Verifica dei contratti sottostanti - ove esistenti - (sia attivi che passivi) per identificazione delle parti e dei contenuti economici
- Verifica degli ordini ricevuti /emessi o analoga corrispondenza di supporto – ove esistenti
- Verifica dell'avvenuta consegna della merce (ddt) – ove possibile
- Verifica dell'avvenuto incasso / pagamento che vada a chiudere il credito / debito aperto.

Controllo delle registrazioni contabili effettuate (a campione):

- Verifica delle procedure contabili automatiche di importazione delle fatture emesse e ricevute (ove esistenti) dallo SdI al gestionale in uso
- Verifica della coincidenza numerica fra protocolli IVA e numero fatture emesse /ricevute (ove disponibile quest'ultimo)
- Verifica delle diverse modalità di imputazione contabile delle fatture (ove manuale)
- Verifica delle regole di detraibilità IVA che si rendano applicabili al caso di specie => analisi delle liquidazioni periodiche IVA, delle liquidazioni periodiche LIPE e dei connessi modelli F24 di versamento, per verificarne il rispetto
- Verifica analitica di eventuali note debito / note credito (da causali contabili / registri iva / SdI) e il connesso trattamento contabile
- Verifica di ratei passivi / risconti passivi / acc.ti a fondi del passivo / variazioni di magazzino / svalutazioni delle poste dell'attivo patrimoniale.

Verificare la corrispondenza fra le fatture emesse / ricevute a clienti / da fornitori, esteri, con le dichiarazioni periodiche Intastat (per Intraue) ed Esterometri trimestrali.

Verificare la corrispondenza fra le fatture emesse in regime di non imponibilità IVA (art. 8, comma 1, lettera c, DPR 633/72) verso i c.d. "esportatori abituali", con le dichiarazioni di intento ricevute dai medesimi clienti + corretta trasmissione delle stese all'agenzia delle entrate.

Verificare la corrispondenza fra le scritture degli stipendi e i prospetti di riepilogo come forniti dal software di elaborazione del LUL (TFR, ratei passivi, corretta movimentazione mensile dei conti di debito verso erario ed enti previdenziali oltre che verso i dipendenti).

Verificare l'esistenza di "indicatori di rischio" potenziale per identificare eventuali "operazioni sospette" in relazione a:

- Profilo soggettivo della controparte (reputazione / procedimenti in essere conoscibili);
- Comportamento della controparte (anomalie / reticenze / scarsa comunicazione);
- Profilo economico-patrimoniale della controparte (sconti particolari / accordi transattivi/ operazioni inconsuete);
- Finalità dell'operazione (non standard, non coerente alle finalità istituzionali).
- Oggetto dell'operazione = tipologie di beni / servizi il cui valore non sia codificato né codificabile in relazione al mercato.

Verificare la presenza o meno, e quindi il funzionamento, di un sistema di controllo interno periodico e/o a campione delle registrazioni contabili attuate, del bilancio mensile, dei saldi di banca e cassa, dei partitari clienti e fornitori.

Verificare la presenza e il funzionamento di una separazione di incarichi / funzioni fra chi gestisce le operazioni contabili e chi controlla periodicamente la correttezza delle stesse.

Verificare il rispetto delle procedure di cassa e in generale delle procedure organizzative interne (disposte dal MOG o da altri sistemi di controllo interno) che statuiscono le modalità di autorizzazione delle spese / di pagamento / di tracciabilità dei flussi finanziari / di utilizzo delle carte di credito / di quadratura dei saldi contabili con gli estratti conto mensili.

Accertare la regolare tenuta e l'aggiornamento di registri e libri contabili obbligatori ai fini civilistici e fiscali.

Verificare la presenza e il funzionamento di una separazione di incarichi / funzioni fra chi pone in essere gli adempimenti fiscali (per II.DD. e IVA) e chi controlla periodicamente la correttezza degli stessi: esiste un apposito ufficio interno? Oppure il tutto è delegato ad uno studio di consulenza esterno?

(in tale ultimo caso) Verificare le modalità e la completezza dei flussi informativi dall'ufficio contabile interno allo studio esterno di consulenza fiscale, e viceversa.

Verificare la modalità di gestione dei flussi informativi (per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP) inerenti: le poste contabili soggette a ripresa fiscale (costi tipicamente indeducibili in tutto o in parte), i costi istituzionali o promiscui (fra attività commerciale e istituzionale), i redditi derivanti da immobili, i redditi diversi o di capitale, le ritenute subite sui ricavi, eventuali crediti di imposta e le detrazioni/deduzioni fruibili dalle imposte (IRES e IRAP).

Verificare con particolare attenzione la documentazione inerente crediti di imposta / ritenute subite / detrazioni e deduzioni.

Verificare le modalità di rilevazione e di ripartizione dei c.d. “costi promiscui”, afferenti l’ambito istituzionale dell’ente (coefficienti utilizzati, asseverazioni tecniche ove necessarie, documentazione attinente).

Verificare l’assolvimento degli adempimenti fiscali annuali (IRES, IRAP e IVA) e dei connessi versamenti di imposte (ove non già presente un idoneo sistema di controllo interno => verificarne l’esistenza e il funzionamento).

Verificare sistema di deleghe e procure interne, ai fini della definizione di ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con i competenti uffici della PA (agenzia entrate, GdF, dogana, ecc.).

14 Mappatura delle attività dell’ente rispetto al rischio di reato presupposto

Nel presente paragrafo del MOG si effettua una ricognizione delle attività dell’ente esposte al rischio di reato presupposto, con riferimento all’elenco aggiornato dei reati 231, in modo tale che, in coerenza con i risultati di tale mappatura, si possano individuare in modo corretto i rischi da considerare e gestire all’interno del documento integrato di analisi dei rischi.

L’elencazione e la spiegazione puntuali dei singoli reati sono contenute nel documento allegato al MOG “elenco dei reati presupposto”.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il rischio è tra quelli più significativi, giacché l’ente eroga corsi di formazione professionale in regime di accreditamento regionale, dovendo rispettare in modo puntuale i requisiti stabiliti dall’ente finanziatore e disponendo di risorse pubbliche.	1 Violazione dolosa della normativa regionale sull’accreditamento, al fine di conseguire utilità non dovute 2 Falsificazione della documentazione presentata all’ente finanziatore, con artifici o raggiri 3 False attestazioni in merito al possesso di requisiti necessari per l’approvazione dei progetti presentati all’ente finanziatore

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: non più riferibile alle attività dell'ente nella forma comune, dacché la legge Severino del 2012 ha riformato il reato, prevedendo che possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale e non anche, come nel testo precedente, dal privato incaricato di pubblico servizio (nel quale concetto rientravano alcune figure della scuola paritaria)	

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 -319-320 cod. pen.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod.pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il rischio dev'essere considerato, giacché è riferibile sia ai rapporti dell'ente quale associazione di diritto privato che opera a contatto con la PA, sia ai casi in cui il personale dell'ente agisce come incaricato di pubblico servizio, tenendo conto che l'attività di formazione accreditata può essere ricompresa nell'ambito del servizio pubblico.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Conseguimento di benefici non dovuti, ottenuti corrompendo un pubblico ufficiale, con elargizioni in denaro o di altra natura, purché suscettibile di valutazione economica (es. offerta di posti di lavoro per sé o per congiunti). 2 Accettazione di tentativi di corruzione da parte di un pubblico ufficiale, con particolare riferimento alle attività ispettive svolte dalla PA. 3 Indebite pressioni da parte dei docenti verso le famiglie per acquistare prestazioni professionali a pagamento da parte degli stessi docenti o di terzi da costoro indicati. 4 Indebite pressioni psicologiche da parte dei docenti sugli alunni, dirette, attraverso la minaccia di una ritorsione sul piano didattico, a far conseguire al docente stesso una qualche forma di utilità (ad esempio favori sessuali). 5 Qualunque abuso del ruolo di incaricato di pubblico servizio diretto ad ottenere o far promettere utilità illecite.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità

NON APPLICABILE: il personale dell'ente non ha rapporti diritti con organismi comunitari o stati esteri	
---	--

Peculato (art. 314 cod. pen primo comma)**Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)****Abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.)****quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: le fattispecie in questione sono state introdotte dal D. Lgs. 75/2020. Le stesse sono in astratto riferibili all'operato degli addetti dell'ente che agiscono come incaricati di pubblico servizio, ma non sono ascrivibili comunque al rischio di reato presupposto, giacché il Decreto 75 ne condiziona le rilevanza ai fini 231 all'offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea.	

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile solo ai casi di svolgimento di procedimenti civili o penali in cui l'ente sia parte.	1 Tentativi di corruzione di un pubblico ufficiale (es. magistrato o CTU) nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui l'Istituto è parte in causa.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile a eventuali flussi informativi verso l'amministrazione pubblica tramite strumenti informatici.	1 Inserimento di false informazioni su documenti informatici acquisiti dalla Pubblica Amministrazione e connessi a benefici di natura economica per l'ente.

Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il nuovo reato è stato coniato con la legge anticorruzione n. 3 del 2019 ed appare non riferibile in concreto alle attività	1 Richiesta da parte di terzi di messa in contatto o intermediazione nei rapporti con pubblici

<p>dell'ente. In ogni caso non può essere del tutto escluso poiché l'ente opera stabilmente a contatto con la PA e gestisce un servizio pubblico.</p>	<p>funzionari o pubblici uffici con il quale addetti dell'ente siano a contatti per motivi istituzionali</p> <p>2 Utilizzo di consulenti o altri soggetti terzi quali mediatori nei rapporti con pubblici funzionari o pubblici uffici</p>
---	--

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il reato presupposto è stato introdotto dal D. Lgs. 75/2020.</p> <p>Il rischio può essere riferito, come da giurisprudenza in materia, da comportamenti in malafede diretti a violare le norme in materia di accreditamento regionale. Si può adottare come riferimento la seguente sentenza della Cassazione Penale: <i>“Il dolo richiesto per la configurazione del delitto di frode nelle pubbliche forniture è quello generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per qualità e quantità da quella dovuta”</i>.</p> <p>Non è invece riferibile all'attività dell'ente il reato di frode ai danni del fondo europeo agricolo, pure introdotto dal D. Lgs. 75/2020</p>	<p>1 Comportamenti dolosi del personale dell'ente diretti ad aggirare le norme in materia di accreditamento regionale dei corsi di formazione finanziati</p>

REATI SOCIETARI

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>BASSO: la fattispecie integra il reato comunemente noto come “falso in</p>	<p>1 Redazione del bilancio con notizie false od omissioni di informazioni dovute, in modo tale da</p>

bilancio” e costituisce un reato di pericolo che è compatibile anche con la natura di ente senza scopo di lucro.	poter indurre in errore sulla reale situazione finanziaria dell’associazione.
--	---

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame si riferisce alle sole società quotate in borsa.	

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
BASSO: la fattispecie può essere riferita ai rapporti con i soggetti incaricati della revisione dei conti.	1 Gestione non corretta della documentazione strumentale a consentire l’attività dei soggetti preposti alla revisione dei conti.

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di capitale sociale.	

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di capitale sociale.	

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di utili e riserve da ripartire.	

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti associativi.	

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti associativi, giacché la norma codicistica fa riferimento ad operazioni relative al capitale sociale	

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame è riferibile alla sola fase della liquidazione dell'ente	

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
BASSO: la fattispecie è riferibile a condotte illecite dei dirigenti dell'ente, che potrebbero indurre l'assemblea ad una decisione strumentale a far conseguire loro un ingiusto profitto.	1 Pressioni degli apicali sull'assemblea per far adottare decisioni dirette a provocare loro un vantaggio non dovuto.

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

AGGIOTAGGIO

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità

NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti senza scopo di lucro.	
--	--

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (art. 2629 bis c.c.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il codice civile riferisce l'illecito in questione alle sole società quotate	

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
BASSO: riferibile ai rapporti con i soggetti istituzionali che svolgono verifiche sull'attività dell'ente, volendo intendere, in modo estensivo e funzionale ad una maggiore scrupolosità nella gestione del rischio, per "autorità pubblica di vigilanza" qualunque pubblica amministrazione che svolga funzioni di vigilanza rispetto all'attività dell'associazione.	1 Falsificazione od omissioni nella predisposizione della documentazione esibita a funzionari pubblici, in sede di vigilanza.

Corruzione tra privati (art. 2635 e 2635 bis cod. civ.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il reato prevede la punibilità per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente	1 Corruzione extraaziendale (es. selezione di fornitori privi dei necessari requisiti di qualità o pagamento a prezzi gonfiati o pagamento per attività fittizie) finalizzata a procurare un vantaggio all'ente (ad esempio il fornitore in questione è legato a un pubblico funzionario che potrebbe adottare decisioni a favore dell'ente) 2 Corruzione intraaziendale (es. avanzamenti in carriera, emolumenti extra a dipendenti e collaboratori in cambio di comportamenti non corretti, ad esempio richiesta ad un auditor interno di omettere un determinato controllo di sua competenza)

<p>privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Il reato, sebbene con una sanzione inferiore, può essere commessi anche dal personale non apicale.</p> <p>I primi due commi (che costituiscono la cd. corruzione attiva tra privati) non sono presupposto ai sensi del decreto 231, ma vengono comunque considerati nel presente documento rispetto al rischio di reato associativo.</p> <p>L'ente risponde invece ai sensi 231 della corruzione passiva tra privati, così regolata dal terzo comma del 2635: chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste</p>	
---	--

REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio è quello comune a tutti gli enti che gestiscono rapporti di lavoro o di collaborazione ed è legato al sistema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro.</p> <p>Inoltre, i rischi legati alla sicurezza sul lavoro possono essere riferiti, ad esempio nei casi più gravi di bullismo o per infortuni all'interno degli ambienti formativi, anche all'incolumità degli alunni, dal punto di vista sia fisico che psicologico, anche sulla base della più</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Incidenti a danno di lavoratori dell'ente 2 Incidenti a danno di lavoratori in appalto 3 Lesioni conseguenti a mobbing (orizzontale o verticale) o straining 4 Infortuni ad allievi accidentali (in particolare nei laboratori, nelle attività di gioco ed in palestra, nei cambi dell'ora, durante gli intervalli e l'entrata e l'uscita dal Centro) o a seguito di aggressione da parte di altri allievi 5 Atti gravi di bullismo o cyberbullismo 6 Violazione delle indicazioni ministeriali per la somministrazione dei farmaci a scuola

<p>recente evoluzione della giurisprudenza che ricomprende nell'ambito di tali reati presupposto anche soggetti diversi dai lavoratori, come definiti dal TU sicurezza.</p> <p>Il rischio è poi da collegare all'emergenza Covid-19 sia con riferimento ai lavoratori che agli allievi, anche a seguito della qualificazione da parte dell'Inail del contagio da coronavirus quale infortunio avvenuto in occasione del lavoro.</p> <p>In questa ipotesi di reato possono rientrare anche i danni fisici o psicologici che gli allievi possono subire a causa di abusi o maltrattamenti da parte degli adulti di riferimento, compresi i comportamenti discriminatori verso gli allievi disabili.</p>	<p>7 incidenti durante lo stage</p> <p>8 Abusi sessuali, fisici, verbali o morali commessi da addetti dell'ente verso gli allievi</p> <p>9 Abusi sessuali, fisici, verbali o morali commessi da soggetti terzi (es. volontari, religiosi, lavoratori delle aziende ospitanti) verso gli allievi negli ambienti formativi o comunque in occasione delle attività formative</p> <p>9 Abusi sessuali, fisici, verbali o morali commessi da soggetti terzi (es. familiari o conviventi) verso gli allievi negli ambienti extrascolastici, di cui il personale dell'ente sia venuto in qualunque modo a conoscenza o di cui possa avere un sospetto sufficientemente fondato</p> <p>10 Contagio da Covid-19 avvenuto in occasione di lavoro</p> <p>11 Mancata applicazione delle disposizioni emanate dalle autorità competenti rispetto alle misure da adottare per il rischio Covid-19</p> <p>12 Responsabilità dell'ente e di suoi addetti per maltrattamenti o abusi osservati dal personale laico e religioso dell'ente verso minori</p> <p>13 Comportamenti discriminatori verso allievi disabili</p>
---	--

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602, cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi non riferibile alle attività degli enti in questione.	

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
La recente riformulazione del reato in senso estensivo, prevedendo anche lo sfruttamento diretto e non solo il cd. Caporalato, rende il rischio significativo per tutte le persone giuridiche che	1) Ricorrenza di almeno uno dei seguenti indicatori di sfruttamento per i lavoratori dell'ente, delle imprese appaltatrici e delle aziende ospitanti verso gli allievi

<p>occupano un numero significativo di lavoratori.</p> <p>Inoltre, il rischio va tenuto in considerazione anche rispetto all'impiego degli allievi nelle attività di stage, anche se eventuali abusi commessi in tal caso da parte delle aziende non potrebbero comunque essere configurati quali violazioni commesse a vantaggio o nell'interesse dell'ente.</p>	<p>a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato</p> <p>b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>2) Ricorrenza di altre possibili forme di sfruttamento con modalità diverse.</p>
---	---

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio è molto significativo in termini di reato comune ed invece non configurabile ai sensi del Decreto 231 poiché si tratta di condotte che non potrebbero essere ricondotte all'interesse o al vantaggio dell'ente.</p> <p>L'area a rischio è quella dei contatti diretti tra adulti dell'ente ed allievi minorenni, soprattutto attraverso i social network.</p> <p>Il rischio può essere altresì riferito a forme di adescamento subite dagli allievi da soggetti terzi e di cui l'ente sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza, assumendo l'obbligo giuridico di protezione del minore in quanto esercente un servizio pubblico.</p>	<p>1) Contatti diretti tra personale dell'ente ed allievi, soprattutto attraverso social network, difformi dalle regole definite dall'ente rispetto alla comunicazione con gli allievi.</p> <p>2) Forme di adescamento subite dagli allievi da soggetti terzi e di cui l'ente sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza</p>

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: fattispecie del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione di una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Reato di difficile commissione nella scuola, ma non escludibile in astratto, tenendo anche conto della minor età degli alunni e della possibile responsabilità del personale scolastico per colpa in vigilando.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Relazioni non corrette di personale adulto docente e non con utenti minorenni. 2 Mancato intervento a fronte di atti sessuali dietro corrispettivo nei rapporti tra allievi.

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio di produzione del materiale pedopornografico è riconducibile alla realizzazione di materiale pornografico da parte degli allievi all'interno degli ambienti dell'ente (o negli altri luoghi in cui si svolge l'attività formativa), in particolare nei casi di carente vigilanza da parte del personale.</p> <p>Il rischio di detenzione di materiale pedopornografico è legato all'accesso alla rete internet dell'ente da parte di tutte le componenti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Navigazione sulla rete Internet dell'ente da parte degli addetti o degli allievi, sia da dispositivo fisso che mobile collegato in Wi Fi. 2 Realizzazione di materiali a contenuto pornografico relativi ad allievi minorenni all'interno dell'ente

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 cod. pen.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>A seguito dell'entrata in vigore nel 2015 del reato di autoriciclaggio, il rischio è diventato più rilevante, dal momento che qualunque reato non colposo il cui profitto sia utilizzato a beneficio dell'ente potrebbe determinare responsabilità 231 per l'ente (es. un illecito tributario)</p> <p>Il rischio è ancora più significativo a seguito delle riforme legislative del 2021 che hanno esteso il reato "madre" a qualunque fattispecie di reato anche colposo e contravvenzionale.</p>	<p>1 Atti di compravendita immobiliare e altre operazioni di particolare valore economico.</p> <p>2 Gestione dei pagamenti e degli incassi, con particolare riferimento alla soglia legale di divieto di operazioni in contanti.</p> <p>3 Gestione del denaro contante e di eventuali titoli o azioni.</p> <p>4 Gestione delle operazioni bancarie.</p> <p>5 Commissione di reati colposi e non colposi presupposto dell'autoriciclaggio, con particolare riferimento ai reati in materia tributaria.</p>

REATI INFORMATICI**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità

NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	
---	--

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinques cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinques cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n. 6 cod. pen.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il rischio può sussistere qualora taluni dei reati in oggetto, già classificati come applicabili nell'analisi dei rischi (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico) sia commesso da due o più addetti della struttura. Tale rischio è effettivamente remoto, ben più del rischio della commissione da parte di singoli addetti, ed in ogni caso, per le fattispecie considerate, appare inimmaginabile ravvedervi un interesse o vantaggio per l'ente.	1 Stessi fattori individuati nei corrispondenti reati, qualora commessi in forma associata.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente	

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
L'art. 74 della legge stupefacenti richiama la commissione in forma associativa dei reati di cui all'art. 73, che punisce chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in	1 Assunzione e spaccio di droga all'interno dell'ente 2 Notizie o sospetti di allievi coinvolti, anche al di fuori dell'ente, nello spaccio di stupefacenti.

<p>vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Il rischio viene considerato alla luce della presenza di allievi che potrebbero essere coinvolti nel traffico di stupefacenti, ma non è comunque ascrivibile al Modello 231 poiché non sarebbero ipotesi di reato commessi da addetti dell'ente nell'interesse o a vantaggio dello stesso.</p>	
---	--

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>La norma è particolarmente significativa, giacché (almeno stando ad un orientamento, sebbene minoritario, di dottrina e giurisprudenza) potrebbe rendere di fatto sensibili tutti i reati, allorché commessi in forma associata. Il rischio si estenderebbe pertanto a qualsiasi illecito penale commesso da più addetti dell'ente, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.</p>	<p>1 Associazione tra più addetti dell'ente che potrebbero avere interesse alla commissione di un reato.</p> <p>2 Carezza nella vigilanza da parte del personale apicale rispetto a condotte illecite di più addetti in accordo tra loro.</p> <p>3 Forme di bullismo di gruppo, con particolare riferimento ad umiliazioni, maltrattamenti ed abusi sessuali a danno di minorenni deboli o indifesi.</p>

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.</p>	

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.</p>	

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Ipotizzabile in via residuale solo a fronte della commissione di tali illeciti nei confronti di strutture concorrenti	1 Compimento di atti di concorrenza sleale nei confronti di strutture concorrenti, commessi con violenza o minaccia, oppure mediante la diffamazione di scuole concorrenti o la rivelazione di notizie riservate. 2 Mancato rispetto della riservatezza su informazioni e dati in possesso dell'ente e relativi a soggetti terzi (es. altri enti di formazione)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile alla gestione del servizio di ristorazione, eventualmente in concorso con il reato di lesioni colpose in caso di malori o intossicazioni.	1 Violazioni della normativa HACCP nei casi in cui gli allievi o i lavoratori consumano pasti all'interno dell'ente (anche con riferimento ai laboratori di cucina o pasticceria per determinati corsi di formazione)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità

NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	
---	--

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente.	

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Reati previsti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia dei diritti d'autore).

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- 4) chi, al fine di trarne profitto, su supporti con contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende e concede in locazione una banca dati;
- 5) chi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri e supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 6) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- 7) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette

- a mezzo della Tv con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico duplicazioni e produzioni abusive;
- 8) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della Tv con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - 9) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - 10) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - 11) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati principalmente con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimento dell'autorità amministrativa e giurisdizionale;
 - 12) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per TV, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
 - 13) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - 14) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - 15) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - 16) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - 17) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;
 - 18) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Riferibile in primo luogo alla condotta dell'addetto che provveda a scaricare programmi senza autorizzazione e senza pagare la relativa licenza.</p> <p>Riferibile altresì alla gestione del materiale didattico, con riferimento sia al materiale audio-video che alla gestione dei libro di testo e delle fotocopie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Download di programmi informatici senza l'autorizzazione delle figure preposte. 2 Mancanza di controlli in ordine all'installazione di programmi sulle macchine dell'Istituto. 3 Mancanza di controlli rispetto al possesso di programmi a pagamento o gratuiti. 4 Mancanza di controlli sull'accesso dei vari operatori alle macchine dell'Istituto. 5 Assenza di firewall sulle postazioni PC utilizzate da utenti ed addetti. 6 Mancata formazione / informazione / addestramento del personale che utilizza le postazioni PC. 7 Aggiornamento e tenuta del sito Internet. 8 Pubblicazione di materiali. 9 Riprese audiovideo e proiezione di video agli alunni. 10 Diffusione di materiali didattici (testi, fotocopie, dispense...)

**REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IN CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Riferibile soltanto alla gestione del personale extraUE, sia interno che appaltato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assunzione o impiego di lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno da parte dell'Istituto o delle ditte appaltatrici (soprattutto nel settore dell'edilizia)

REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il nuovo reato, di recente introduzione, non è in alcun modo riferibile a condotte del personale dell'ente e comunque non potrebbe essere ricondotto all'interesse o al vantaggio dell'ente stesso.</p> <p>Il rischio, tuttavia, può essere considerato, sebbene non ai fini del Decreto 231, rispetto a condotte razziste o xenofobe poste in essere tra gli allievi, anche nell'ambito della prevenzione o del bullismo, anche tenendo conto della presenza nei Centri di allievi di diversa origine ed appartenenza religiosa.</p>	<p>1 Manifestazioni razziste o xenofobe tra allievi</p>

REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>NON APPLICABILE: si tratta di rischi che non sono in alcun modo riconducibili all'attività dell'ente.</p>	

REATI AMBIENTALI

Art. 727-bis. cod. pen. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733-bis. cod. pen. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 137 (sanzioni penali per violazione di norme ambientali)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 256 gestione dei rifiuti

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 257 (bonifica dei siti)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 259

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 279 Sanzioni

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (commercio internazionale di animali e piante in via di estinzione)

Reati richiamati dalla legge 150 del 1992 art. 3 bis comma 1, contenuti nel Regolamento CE n. 338/97 art. 16 paragrafo 1

Legge n. 549/93 art. 3 comma 6 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

D. Lgs. 202/07 Inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
I rischi connessi ai reati in questione sono riferibili soltanto all'eliminazione dei rifiuti speciali (es. olio) ed alla gestione dei rifiuti speciali.	1 Mancata applicazione delle norme in materia di eliminazione dell'olio. 2 Violazione della normativa locale sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

**ART. 25 QUINQUESDECIES DECRETO 231
REATI TRIBUTARI**

- ❓ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**
- ❓ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**
- ❓ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**
- ❓ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**
- ❓ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il rischio è quello comune a tutte le persone giuridiche tenute agli adempimenti in materia fiscale. Fatta eccezione per il reato di cui al comma 1-bis dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, che non si rende applicabile alla nostra casistica di enti non commerciali operanti in Italia e con scarissime occasioni di transazioni con altri paesi ue o extraue.	1 Aumento del passivo per pagare un'imposta più bassa del dovuto, avvalendosi di fatture o altri documenti fiscali per operazioni inesistenti in tutto o in parte, ovvero attribuite a soggetti diversi da quelli dichiarati. Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta: <ul style="list-style-type: none"> • Note spese per trasferte portate in deduzione ("note spese gonfiate") • Retribuzione corrisposta ai dipendenti inferiori a quelli dichiarati ("falsa busta paga")

<p>Le fattispecie a rischio sono quelle previste dall'attuale normativa penale tributaria, limitatamente ai reati richiamati dal decreto 231 (gli altri potrebbero essere ricondotti alla fattispecie dell'autoriciclaggio o dell'associazione per delinquere).</p> <p>Si evidenzia che le ulteriori tipologie di reato presupposto tributario introdotte a partire dal D. Lgs. 75/2020 non sono riferibili all'attività dell'Ente, poiché fanno riferimento a condotte di rilevanza transazionale (oltre che a fattispecie oggettive e soglie economiche che comunque non sarebbero riferibili all'attività dell'ente).</p> <p>I rischi relativi ai delitti commessi con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro non sono invece riferibili all'attività dell'ente in ragione della soglia minima di evasione che determina il reato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di beni o servizi non realmente ricevuti (“fatturazioni fittizie”) • Acquisto di beni o servizi in realtà acquistati a costi inferiori (“sovrapproduzione”) soprattutto per tipologie di beni / servizi il cui valore non sia codificato dal mercato. <p>2 – Compimento di altri artifici per ridurre l'imposizione (dichiarazione fraudolenta)</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterazione del risultato di bilancio mediante apposizione di poste passive non fondate o superiori alla misura corretta (accantonamenti a fondi del passivo / risconti passivi su ricavi / riduzioni inesistenti delle giacenze di magazzino, ...) • Scomputo di maggiori ritenute d'acconto (o crediti di imposta) rispetto a quelle subite / spettanti sui contributi ricevuti • Imputazione di detrazioni o deduzioni di imposta IRES non spettanti (efficientamento energetico / erogazioni liberali, ...) • Alterazione delle deduzioni IRAP previste dal c.d. “cuneo fiscale” sui dipendenti • Aliquote di imposta adottate in misura ridotta in relazioni a supposte casistiche di agevolazione • Simulate cessioni di cespiti (rimasti invece in uso) per maturare minusvalenze. • mancata dichiarazione in Italia di beni o giacenze liquide all'estero. <p>2 e/o 5 - Compimento di altri atti fraudolenti (simulati contratti di alienazione a terzi dei beni di proprietà dell'Ente, anche a valori irrisori, affitto d'azienda o di cessioni di credito, di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento, sostituzione dei beni mobili strumentali di proprietà dell'ente con altri di minor valore, ecc.) idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria</p> <p>OVVERO</p> <p>Idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alienazioni simulate ad altri enti correlati o collegati; • Trasferimento di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale; <p>per sottrarre tali beni ad accertamento (ostacolo / induzione ad errore) o a riscossione coattiva</p>
--	--

	<p>3 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l'evasione.</p> <p>NdA: casistica molto rara nel mondo degli enti non commerciali</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta: eventuali fatture emesse verso altri Enti appartenenti alla medesima "entità capofila" / al medesimo gruppo di interesse => fattore di rischio possono essere le operazioni c.d. "infragruppo"</p> <p>4 Occultamento o distruzione di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.</p> <p>Fattore di rischio molto basso: immediatamente accertabile tramite controlli (vedi sotto) della corretta tenuta e conservazione delle scritture obbligatorie a norma di legge.</p>
--	--

**ART. 25 SEXIESDECIES DECRETO 231
REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO**

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE	

REATI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Per furto e appropriazione indebita normalmente da escludere che avvenga	L'ente si appropria indebitamente di un bene culturale di cui ha il possesso ma non la proprietà.

<p>nell'interesse o a vantaggio dell'ente ma comunque può essere riferito a condotte illecite del singolo da richiamare nel codice etico. La differenza è che nell'appropriazione indebita chi agisce ha il legittimo possesso del bene culturale.</p>	<p>Occorre pertanto verificare se l'ente possiede beni culturali altrui (es. Chiese di proprietà dello Stato, attività svolte in locali altrui, ex voto, comodato di locali o beni mobili, prestiti...).</p>
--	--

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio è legato all'acquisto o all'occultamento di un bene culturale di cui l'agente è consapevole della provenienza delittuosa. Il rischio è quello generale della ricettazione che riguarda chi svolge l'attività di compravendita di oggetti culturali. È difficile associarlo all'interesse dell'ente ma potrebbe essere commesso da un addetto infedele dell'ente, ad esempio in concorso con un commerciante che opera nel settore.</p>	<p>Un addetto dell'ente potrebbe occultare il ritrovamento di reperti archeologici per evitare di riscontrare l'interesse archeologico di un terreno e quindi venderlo liberamente</p>

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità

<p>Il rischio può essere riferito a quelle condotte dirette a modificare la documentazione relativa ai beni culturali per conseguire un profitto sottraendo i beni culturali a determinati vincoli</p>	<p>Si potrebbe falsificare la dichiarazione del costruttore che ha ristrutturato l'immobile in una certa data.</p> <p>Oppure si potrebbe distruggere o manomettere un elenco in cui si dichiara che un certo oggetto fa parte di una collezione vincolata per sottrarlo al vincolo o perché il bene è stato danneggiato e si vuole evitare di incorrere nelle sanzioni per una non corretta conservazione</p>
--	---

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Si tratta della fattispecie più a rischio, connessa in primo luogo a tutti i casi di compravendita di beni immobili vincolati. Il rischio appare estraneo all'attività del Ciofs che non è proprietario degli immobili nei quali sono realizzati i corsi.</p>	<p>Le tre fattispecie a rischio sono quelle con chiarezza descritte dall'art 518 novies:</p> <p>1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento</p>

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile solo ai casi di spostamento di beni mobili culturali tra un Paese e l'altro in cui opera lo stesso ente	Trasferimento senza autorizzazione di un bene culturale tra un Paese e l'altro in cui opera l'ente

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
La fattispecie criminale può essere ricondotta a diversi rischi relativi alla conservazione dei beni mobili e immobili vincolati	Il rischio potrebbe ad esempio essere riferito, rispetto ai beni paesaggistici, all'abbattimento di un albero per utilizzare gli spazi altrimenti (da parte dell'ente proprietario e da parte di un terzo affittuario o comodatario dell'immobile).

	Un altro esempio potrebbe essere, in un immobile vincolato, commettere un abuso edilizio che determina anche il cambiamento della destinazione d'uso di un ambiente (es. un'aula trasformata in palestra).
--	--

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Il rischio può essere ragionevolmente escluso perché richiede un'attività criminale consapevole.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Non possono essere escluse le condotte riferibile alla devastazione nell'ambito della conservazione del bene.	La devastazione potrebbe essere riferita a condotte in cui si elimina un bene culturale per un altro interesse dell'ente (es. copertura di un affresco con un altro tipo di pittura).